

N. 14421/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03302/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3302 del 2023, proposto da Sipet (Società Ippica Passione e Territorio) S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

- dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, sulla diffida della ricorrente notificata il 27 dicembre 2022, volta alla conclusione del procedimento finalizzato all'attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 4, del D.M. n. 237556 del 25.05.2022, provvedendo alla ripartizione ed erogazione delle somme residue disponibili sul capitolo di spesa 2299, pari a complessivi € 1.216.875,68;
- dell'obbligo del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di provvedere in tal senso, prevedendo la nomina di un commissario *ad acta*;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 il dott. Rosario Carrano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 13 febbraio 2023 e depositato in data 23 febbraio 2023, la società ricorrente, quale gestore del complesso sportivo Ippodromo La Favorita di Palermo, ha proposto azione ex art. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dall'amministrazione resistente in ordine all'istanza avanzata con atto extragiudiziario notificato il 27 dicembre 2022, volta alla conclusione del procedimento finalizzato alla ripartizione ed erogazione delle somme residue disponibili sul capitolo di spesa 2299, pari a complessivi € 1.216.875,68, in attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 4, del D.M. n. 237556 del 25.05.2022.

Con apposita memoria, si è costituita l'amministrazione resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso. In particolare, in via pregiudiziale, ha eccepito il difetto di giurisdizione trattandosi di una controversia relativa a pretese meramente patrimoniali che si pongono a valle della conclusione di accordi sostitutivi ex art. 11, legge n. 241/1990 e rientranti, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario; nel merito, ha dedotto l'insussistenza di un obbligo di provvedere e, conseguentemente, l'inconfigurabilità di una correlativa inerzia, dal momento che il procedimento in questione si sarebbe già concluso mediante la sottoscrizione degli

accordi ex art. 11, legge n. 241/1990.

Con ordinanza interlocutoria dell'11 luglio 2023, è stato richiesto all'amministrazione resistente di fornire dei chiarimenti sul procedimento di assegnazione delle “*eventuali risorse residue*” ex art. 1, co. 4, d.m. n. 237556 del 25.5.2022, di cui al capitolo di spesa 2299 “*Fondo per il funzionamento degli impianti ippici*” esercizio finanziario 2022 e 2023.

Con atto depositato in data 5 settembre 2023, il Ministero si è limitato a ribadire l'insussistenza di un obbligo di provvedere, avendo la ricorrente già sottoscritto due accordi sostitutivi che riportavano l'importo da erogare a titolo di sovvenzione per il 2021 e il 2022, oltre ad evidenziare l'infondatezza del ricorso per mancata impugnazione del decreto n.275227/2022 che definiva gli importi della sovvenzione per le medesime annualità.

All'odierna camera di consiglio, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Innanzitutto, deve essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione.

Invero, l'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di “*formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo*” ex art. 11, legge n. 241/1990.

La fattispecie in esame ha ad oggetto il silenzio serbato dall'amministrazione in relazione alla conclusione del procedimento di ripartizione delle somme residue di cui al Fondo istituito con l'art. 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in parte già erogate mediante la conclusione di accordi ex art. 11, legge n. 241/1990.

In particolare, la società ricorrente ha dedotto l'esistenza di ulteriori somme residue che, ai sensi della normativa applicabile, andrebbero distribuite tra i soggetti beneficiari delle sovvenzioni.

La posizione giuridica fatta valere dalla ricorrente, quindi, non può essere qualificata in termini di diritto soggettivo, in quanto l'azione non tende all'accertamento di pretese patrimoniali nei confronti della pubblica amministrazione aventi la consistenza di un diritto di credito al pagamento delle somme. Invero, il bene della vita a cui aspira la società ricorrente passa pur sempre attraverso l'esercizio autoritativo o consensuale di un potere amministrativo, rispetto al quale si configura una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo.

Ciò posto, deve essere richiamata la normativa di riferimento.

L'art. 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", ha istituito un Fondo per "*garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura*", con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022 e 4 milioni di euro per il 2023.

Il successivo comma 871 ha stabilito che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali siano "*stabiliti i criteri di riparto delle risorse [...] tra gli impianti ippici aperti nel 2021*".

La legge 28 marzo 2022, n. 25, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4*", all'art. 9 -bis del testo coordinato, ha poi disposto che il Fondo per gli impianti ippici di recente apertura, sia costituito da risorse pari a "*4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023*".

Con decreto del Sottosegretario di Stato, adottato in data 25 maggio 2022, n. 237556 è stato poi previsto che le risorse assegnate al Fondo istituito con l'art. 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, debbano essere destinate alla remunerazione dell'attività di organizzazione delle corse relative "*anche all'anno 2021*", stabilendo così uno stanziamento di 4 milioni di euro per le attività svolte

nel 2021 e 2022 (esercizio finanziario 2022) e 4 milioni di euro per le attività del 2023 (esercizio finanziario 2023).

Inoltre, con il medesimo decreto sono stati stabiliti i criteri di riparto delle risorse del Fondo, rinviando ad un successivo decreto direttoriale la “*determinazione analitica delle sovvenzioni*” spettanti alle società che gestiscono impianti ippici aperti nel 2021, da adottarsi in ogni caso sulla base dei criteri ivi indicati e, precisamente:

“a) per le risorse assegnate per l’esercizio finanziario 2022:

i. una quota delle risorse è destinata alla remunerazione delle attività svolte nell’anno 2021, tenuto conto del periodo di effettiva apertura degli impianti nell’anno 2021 e degli accordi sostitutivi sottoscritti, secondo la metodologia utilizzata per la determinazione delle sovvenzioni di cui all’allegato A) del D.D. n. 9166497/2020;

ii. una quota delle risorse è destinata alla remunerazione delle attività che saranno svolte nel corso dell’anno 2022, secondo la metodologia per la determinazione delle sovvenzioni di cui all’allegato A) del D.D. n. 9166497/2020, modificato dal D.D. 7 dicembre 2021, n. 644000;

iii. eventuali risorse residue o eventuali sopravvenienze attive provenienti a qualsiasi titolo sono destinate ad elevare la quota della sovvenzione “organizzazione corse” (art. 1, comma 4, lett. a), decreto 25 maggio 2022, n. 237556).

In applicazione di tali criteri, è stato quindi emanato il Decreto del Direttore Generale del 17 giugno 2022, n. 275227, con il quale sono stati individuati negli ippodromi “La Favorita” di Palermo” e “Federico Caprilli” di Livorno, gestiti rispettivamente dalle società di corse SIPET S.r.l. (odierna ricorrente) e Sistema Cavallo S.r.l., gli impianti ippici di nuova apertura nell’anno 2021.

Orbene, nella fattispecie in esame, la società ricorrente ha specificamente allegato che, ai sensi del decreto 25 maggio 2022, n. 237556 (art. 1, comma 4, lett. a), punto iii), “*residuano sul capitolo di spesa 2299 somme disponibili pari a complessivi €1.216.875,68*

che, nondimeno, non sono state ancora ripartite e conseguentemente erogate” (pag. 4, lett. E) del ricorso).

Pertanto, ha diffidato l'amministrazione resistente a concludere il procedimento volto alla ripartizione delle suddette somme residue e, nella perdurante inerzia, ha agito in giudizio ex art. 31 e 117 c.p.a.

Il ricorso è fondato.

Invero, a fronte della specifica istanza di parte ricorrente volta alla conclusione del procedimento di ripartizione delle somme residue, quantificate in € 1.216.875,68 (cfr. pag. 4, lett. E) del ricorso), l'amministrazione resistente si è limitata a replicare l'insussistenza di un obbligo di provvedere, dal momento che il relativo procedimento si sarebbe già concluso mediante la sottoscrizione degli accordi ex art. 11, legge n. 241/1990.

Orbene, sul punto, è sufficiente osservare che se da un lato è pacifico che l'erogazione delle sovvenzioni in questione avviene mediante la conclusione di accordi sostitutivi del provvedimento amministrativo (come evidenziato dallo stesso Ministero), tuttavia, dall'altro lato è anche vero che ciò non esclude la possibilità che successivamente alla conclusione dei suddetti accordi residuino o sopravvengano delle somme, le quali *“sono destinate ad elevare la quota della sovvenzione “organizzazione corse”* (art. 1, comma 4, lett. a), punto iii), decreto 25 maggio 2022, n. 237556).

Pertanto, la sussistenza di somme residue sul capitolo di spesa 2299, circostanza non contestata dalla resistente, imponeva all'amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, restando comunque impregiudicata l'ulteriore questione relativa alla eventuale spettanza (e successiva quantificazione) della quota da ripartire, trattandosi di questione che esula dall'ambito di cognizione del presente giudizio.

Peraltro, deve ritenersi inconferente il rilievo di parte resistente secondo il quale la società avrebbe dovuto impugnare il decreto n.275227/2022 che definiva gli importi della sovvenzione per le gli anni 2021 e 2022, in quanto la ricorrente non contesta affatto la determinazione dei suddetti importi, ma chiede invece l'applicazione dell'ulteriore previsione di cui al decreto 25 maggio 2022, n. 237556, secondo cui *“eventuali risorse residue o eventuali sopravvenienze attive provenienti a qualsiasi titolo sono destinate ad elevare la quota della sovvenzione “organizzazione corse”* (art. 1, comma 4, lett. a), punto iii), decreto 25 maggio 2022, n. 237556).

In conclusione, quindi, in accoglimento della domanda ex art. 31 e 117 c.p.a., deve ordinarsi al Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concludere il procedimento entro il termine di 30 giorni.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina ex art. 31 e 117 c.p.a. al Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concludere il procedimento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria ovvero, se antecedente, dalla notificazione a cura di parte, della presente sentenza.

Condanna il Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste a corrispondere in favore della ricorrente la complessiva somma di € 1.500,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Anna Maria Verlengia, Presidente FF

Rosario Carrano, Referendario, Estensore

Pierluigi Tonnara, Referendario

L'ESTENSORE

Rosario Carrano

IL PRESIDENTE

Anna Maria Verlengia